



## SERVIZIO CENTRALE

del Sistema di protezione  
per richiedenti asilo e rifugiati

Istituito ai sensi dell'art 32 della legge 189/02 e affidato  
dal Ministero dell'Interno all'ANCI mediante convenzione



MINISTERO  
DELL'INTERNO

### NOTA TECNICO OPERATIVA

#### Accoglienza esterna: casi e modalità di attuazione

Tale particolare tipologia di servizio è riservata ai potenziali beneficiari del Sistema (richiedenti asilo, rifugiati ed umanitari) dimoranti sul territorio del Comune titolare di un progetto finanziato o di Comuni limitrofi, ma che non possono essere ospitati nelle strutture asservite al progetto o perché i posti finanziati sono già tutti occupati o perché, pur essendo nominalmente disponibili alcuni posti, di fatto non possono essere utilizzati per questioni meramente logistiche e di opportunità, quest'ultime legate soprattutto a problemi di convivenza con persone e nuclei familiari di altra etnia o estrazione culturale.

La possibilità di mettere in atto interventi di accoglienza esterna è comunque lasciata alla discrezionalità dell'Ente Locale titolare del progetto finanziato sul cui territorio (o dei paesi limitrofi) siano dimoranti richiedenti asilo, rifugiati o destinatari di protezione umanitaria mai accolti in precedenza presso strutture del Sistema (anche se di altri Enti Locali). Allo stesso modo anche la tipologia di servizi di accoglienza da offrire è lasciata alla discrezionalità dell'Ente Locale, che può limitarsi o alla semplice erogazione di un contributo in denaro che assicurasse per un periodo di tempo i bisogni primari (vitto e alloggio esterno) oppure fornendo, oltre al suddetto contributo, anche una più articolata assistenza che poteva comprendere tutto o parte degli altri servizi che vengono offerti ai beneficiari ospitati nelle strutture asservite (orientamento, assistenza legale, alfabetizzazione, interventi mirati per favorire l'inizio del percorso d'integrazione etc.).

Tale servizio potrà quindi essere autonomamente attivato dagli Enti Locali titolari interessati, previa semplice ma obbligatoria comunicazione al Servizio Centrale senza che lo stesso debba rilasciare alcuna autorizzazione, quando gli stessi intendano estendere l'accoglienza ad altri beneficiari, pur in presenza del pieno utilizzo dei posti residenziali assegnati, che dovranno quindi essere tutti occupati prima di accogliere beneficiari esterni, fermo restando il costo complessivo del progetto approvato e comunque concordando con il Servizio Centrale le modalità di erogazione del servizio.

Nel caso invece che i posti residenziali non fossero tutti occupati, il servizio di accoglienza esterna potrà essere attivato solo ed esclusivamente su autorizzazione del Servizio Centrale, a fronte di eventuali richieste degli Enti Locali titolari interessati o anche su iniziativa dello stesso Servizio Centrale, quando la particolare situazione del progetto consenta l'attivazione del servizio in questione al fine di favorire un'ottimale utilizzo delle risorse a disposizione del progetto stesso e comunque sempre d'intesa con l'Ente Locale titolare interessato e sempre fermo restando il costo complessivo del progetto approvato.

Resta inteso che anche in questa seconda ipotesi ed a maggior ragione dovranno essere concordate con il Servizio Centrale le modalità di erogazione del servizio.

In entrambi i casi i beneficiari assistiti dovranno essere comunque obbligatoriamente censiti nella Banca Dati del Sistema ma soltanto come "esterni", valorizzando l'apposita voce.